

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. promossa da:

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*
con il patrocinio dell'Avv.
con Studio ii

ATTORE/ OPPONENTE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*
Con il patrocinio dell'Avv.
con Studio in via

CONVENUTA/OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare del 30.11.2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore, in data 31/04/2014, ha sottoscritto con *CP_1* - ora *Controparte_1* il contratto di prestito personale n. ██████████, ottenendo un finanziamento di €28.300,00, (di cui €300,00 per commissione istruttoria). L'attore si è impegnato a rimborsare il prestito in 84 rate mensili di €483,82 ciascuna, con un piano di ammortamento alla francese, oltre a spese di incasso di €1,50/mese e imposta di bollo sul primo rateo. Il contratto prevedeva un TAN del 10,95% e un TAEG del 12,55%, con interessi totali di €12.340,88.

Il cliente ha spesso pagato le rate in ritardo, ottenendo l'accodamento di alcuni ratei. Alla data del 28/09/2021, risultava debitore di €5.682,45

Parte attrice sostiene che *CP_1* ha indicato un TAN diverso da quello ricalcolato e che il piano di ammortamento alla francese sia indeterminato.

Il contratto specifica chiaramente il tasso fisso, il capitale mutuato, il tipo di ammortamento e l'importo totale degli interessi. Il metodo di ammortamento alla francese prevede rate costanti con interessi decrescenti e capitale crescente, senza generare anatocismo.

Nei contratti di mutuo, la rata di ammortamento è composta da una quota interessi e una quota capitale. Le quote interessi decrescono nel tempo, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo all'italiana) o variabili (metodo alla francese).

L'asserita indeterminatezza del tasso di interesse applicato, l'omessa indicazione del TAE ed il regime di capitalizzazione adottato non giustificano il richiamo all'art. 1346 c.c.: l'indeterminatezza si verifica solo quando il piano di ammortamento non può essere determinato a causa di condizioni contraddittorie, cosa non provata dall'attore.

La presunta divergenza tra il tasso nominale indicato nel contratto e l'importo della rata costante calcolata con il metodo dell'ammortamento alla francese è frutto di un errore di valutazione dell'attore. Elementari nozioni di matematica finanziaria dimostrano che la rata pattuita è esattamente corrispondente al tasso nominale indicato nel contratto.

La difesa dell'attore, basata su una giurisprudenza minoritaria, sostiene che il tasso nominale applicato sia diverso a seconda del metodo di ammortamento. Tuttavia, il tasso nominale del 10,95% annuo rimane invariato indipendentemente dal metodo di ammortamento utilizzato. La formula per il calcolo della rata mensile in un ammortamento a rate costanti è universalmente adottata e dimostra che il tasso nominale è quello applicato, non il tasso effettivo (TAE).

Il TAE è una conseguenza del tipo di ammortamento scelto e può essere calcolato solo a partire dal tasso nominale. Nei contratti di mutuo, il TAE risulta più alto del TAN a causa della periodicità delle rate. La differenza tra TAN e TAE è fisiologica e non implica nullità ai sensi dell'art. 117 TUB. Il TAEG, che rappresenta il costo complessivo dell'operazione, include l'effetto della rateazione mensile, ma per il calcolo della rata si fa riferimento al solo TAN.

Le parti hanno concordato la restituzione del capitale mutuato tramite rate costanti con un determinato tasso nominale, senza alcuna discrasia tra i dati contrattuali e il piano di rimborso previsto. La rata pattuita è esattamente corrispondente al tasso nominale indicato nel contratto.

Il TAE e il TAN non sono alternative, ma coesistono e non possono essere identici. Nei contratti di mutuo, il TAE si determina dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate. La giurisprudenza afferma che, una volta concordati somma mutuata, tasso, durata del prestito e numero di rate, la misura della rata deriva matematicamente da questi elementi contrattuali.

Gli interessi maturati alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso, mantenendo l'autonomia giuridica rispetto al capitale. Il sistema di ammortamento alla francese non prevede anatocismo, poiché gli interessi non vengono capitalizzati ma pagati con la rata di rimborso.

Il costo derivante dalla struttura delle rate nel piano di ammortamento alla francese è incluso nel TAEG, che rappresenta il costo complessivo dell'operazione. Il TAN contrattualmente previsto è rapportato al piano di ammortamento alla francese, con riduzione del TAN annuale a un tasso mensile rappresentato dal TAE, già incluso nel TAEG.

Non vi è alcuna anomalia né comportamento contrario a buona fede. L'accusa di anatocismo è infondata, poiché gli interessi non vengono capitalizzati. La periodicità mensile delle rate è conforme a quanto pattuito tra le parti e non trova alcun divieto di legge.

Il richiamo all'art. 1283 c.c. è inconferente, poiché presuppone un inadempimento delle obbligazioni pregresse, che non si verifica nel caso in esame. La capitalizzazione degli interessi è materia

disponibile per le parti nei rapporti regolati in conto corrente e non è incompatibile con i principi di base dell'ordinamento.

La determinazione delle clausole contrattuali non dipende dal tipo di ammortamento applicato. Nel caso specifico, le condizioni economiche sono chiaramente definite nel contratto, che include tutti gli elementi necessari: rata costante, capitale iniziale, tasso di interesse nominale e numero di rate. Non vi è alcun margine di ambiguità, e le norme sulla trasparenza non richiedono l'indicazione del regime di capitalizzazione. Gli effetti del maggior costo del credito sono rappresentati nel TAEG per la trasparenza e nel TEG per l'usura.

Il piano di ammortamento fornisce una rappresentazione dettagliata dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione, escludendo qualsiasi "effetto sorpresa" durante il rimborso. La modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata è chiaramente definita. Le regole di trasparenza non richiedono la presentazione di regimi finanziari alternativi.

Gli elementi forniti consentono la verifica della corretta applicazione dei parametri contrattuali. L'accettazione del piano di ammortamento implica l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del piano, esplicitate nel contratto. Secondo la Cassazione, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede solo che siano identificati i criteri oggettivi per fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni, senza margini di incertezza o discrezionalità.

Le clausole contrattuali, lette nel loro insieme, non lasciano dubbi su come sia stato determinato il piano di ammortamento e sugli interessi dovuti. Il contratto contiene tutti gli elementi essenziali: capitale finanziato, numero di rate, importo di ogni rata, totale interessi e tasso di interesse annuale. Conoscendo questi elementi, è possibile predisporre un unico piano di ammortamento rispettoso di tutte le condizioni contrattuali.

E' noto l'importo del finanziamento di €28.300,00; il rimborso previsto in 84 rate costanti di €483,82; il costo degli interessi dovuti per un totale di €12.340,88; il tasso nominale applicato del 10,95% al capitale residuo.

Anche se esistesse un metodo alternativo di calcolo della rata, solo il metodo descritto rispetta tutte le condizioni contrattuali sopra descritte

Qualsiasi altro metodo di calcolo non rispetterebbe queste condizioni e porterebbe a un contratto diverso da quello concordato. La capitalizzazione composta non comporta necessariamente anatocismo, vietato dalla legge; infatti, nell'ammortamento alla francese, gli interessi pagati in anticipo possono essere reinvestiti dal finanziatore, ma non producono ulteriori interessi passivi per il mutuatario.

Solo l'anatocismo è vietato, non il pagamento anticipato degli interessi. Le quote di interesse pagate ad ogni rata sono decrescenti, dimostrando che non vi è capitalizzazione composta vietata dalla legge.

Nel regime di capitalizzazione composta, la disponibilità finanziaria degli interessi anticipati rispetto al capitale può realizzarsi in due modi: (a) gli interessi non vengono corrisposti e producono ulteriori interessi (anatocismo); (b) gli interessi vengono corrisposti e il finanziatore può reinvestirli. Mentre la matematica finanziaria considera equivalenti queste due ipotesi, il diritto vieta solo la prima (anatocismo).

La seconda ipotesi non rientra nel divieto, poiché riguarda l'esigibilità degli interessi primari e non la produzione di ulteriori interessi.

Non esiste una norma che imponga di indicare il regime di capitalizzazione nel contratto. L'attore di fatto ha pagato gli interessi indicati nel contratto, calcolati al TAN del 10,95%. Le modalità di determinazione del piano di ammortamento, se conformi al contratto, non ne invalidano la validità.

Il divieto di anatocismo mira a prevenire la progressione esponenziale del debito per interessi. L'art.

1283 c.c. vieta la produzione di nuovi interessi su interessi scaduti, salvo specifiche eccezioni

Nel piano di ammortamento alla francese, gli interessi non diventano mai "scaduti" e produttivi di ulteriori interessi, salvo il caso di mora. La periodicità delle rate coincide con il tempo di maturazione e di esigibilità degli interessi, escludendo l'anatocismo.

La capitalizzazione composta utilizzata nel sistema di ammortamento alla francese per calcolare la rata costante è estranea all'art. 1283 c.c. Sebbene questa disposizione vieti specifici fenomeni anatocistici, non si può generalizzare il divieto a tutte le tecniche di capitalizzazione composta, caratterizzate dalla progressione geometrica degli interessi.

Il divieto riguarda solo gli interessi scaduti, con eccezioni specifiche come la domanda giudiziale e la convenzione posteriore alla scadenza. La legge non vieta la capitalizzazione composta in generale, ma solo l'anatocismo, che si verifica quando gli interessi non pagati producono ulteriori interessi.

In sintesi, il divieto di anatocismo non si applica alla capitalizzazione composta utilizzata nel calcolo delle rate del mutuo, poiché non comporta un aumento indefinito degli interessi. La questione se il regime semplice o composto sia più oneroso è mal posta, poiché dipende dall'equivalenza finanziaria dei tassi utilizzati.

La capitalizzazione composta nel sistema di ammortamento alla francese è solo un metodo per calcolare la somma dovuta e non rientra nel divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. Questo divieto si applica solo agli interessi scaduti che producono ulteriori interessi, non alla capitalizzazione composta utilizzata per determinare le rate del mutuo.

Non esiste una base legale per estendere il divieto di anatocismo al mutuo a rata costante.

La recente sentenza n. 4591/2022 del Tribunale di Milano ha rigettato le accuse di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, confermando la correttezza del contratto. Il giudice ha chiarito che, se le parti hanno concordato un certo importo, quello deve essere rispettato.

La Delibera CICR del 09/02/2000 regola solo i casi di capitalizzazione composta reale ed effettiva, dove gli interessi scaduti producono ulteriori interessi, come nei conti correnti a liquidazione trimestrale o negli interessi moratori. Non si applica all'ammortamento alla francese, dove gli interessi sono pagati in anticipo ma non producono ulteriori interessi.

In conclusione, l'ammortamento alla francese non implica indeterminatezza del tasso di interesse, applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato, violazione del divieto di anatocismo o capitalizzazione di interessi primari.

Gli articoli 820 e 821 c.c. non supportano un'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo. L'art. 820 definisce i frutti civili come il corrispettivo del godimento di un bene, attribuendo il diritto ai frutti al titolare del bene o del diritto minore che consente il godimento del bene. L'art. 821 distingue tra frutti naturali e frutti civili, specificando che i frutti civili si acquisiscono pro rata temporis, in base alla durata del diritto sul bene.

Le norme non stabiliscono una preferenza per la progressione aritmetica (interesse semplice) rispetto a quella geometrica (interesse composto) e non vietano l'interesse composto. Nei contratti di finanziamento a rimborso graduale, il calcolo degli interessi non richiede l'uso della capitalizzazione composta per periodi inferiori a un anno, poiché la formula si riduce a quella dell'interesse semplice.

Il tasso periodale, espresso in ragione d'anno, rispetta l'art. 1284 c.c. e non interferisce con l'art. 821 c.c. La recente sentenza della Corte di Cassazione civile (n. 27823 del 2 ottobre 2023) ha confermato la legittimità del metodo di ammortamento alla francese, chiarendo che la capitalizzazione composta è solo un modo per calcolare la somma dovuta e non è anatocismo.

In conclusione, l'art. 821 c.c. non vieta l'uso della formula dell'interesse composto né preferisce il

metodo dell'interesse semplice. La capitalizzazione composta è legittima e non viola il principio di trasparenza.

CP_1 ha utilizzato la formula universalmente riconosciuta per determinare l'importo della rata nell'ammortamento alla francese:

$$R = \frac{C \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Dove:

(R) = Importo della rata

(C) = Capitale finanziato = €28.300

(i) = Tasso di interesse periodale mensile = 10,95%/12 = 0,9125%

(n) = Numero delle rate = 84

L'attore rileva una rata di €478,69 calcolando su un capitale di €28.000,00, ignorando le spese di istruttoria di €300,00, che fanno parte del finanziamento totale di €28.300,00.

Spese di Recupero e Interessi di Mora

L'art. 11 del contratto disciplina gli indennizzi dovuti in caso di ritardo nel pagamento, limitandoli agli importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". L'art. 12 regola l'ipotesi della decadenza dal beneficio del termine, prevedendo interessi di mora pari all'1% mensile sulla quota capitale del debito residuo.

Le spese di sollecito e recupero stragiudiziale sono meri rimborsi per compensare il creditore per spese imprevedute dovute al ritardo del pagamento. La previsione dell'ammontare massimo di tali spese tutela il debitore da costi eccessivi.

Gli interessi di mora, che sostituiscono gli interessi corrispettivi, garantiscono il rispetto del principio della naturale fecondità del denaro. La Suprema Corte ha stabilito che gli interessi di mora soggiacciono alle norme antiusura, ma il tasso di mora applicato è molto al di sotto del Tasso Soglia.

Spese per solleciti a mezzo posta: €5 cadauno.

Spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 20% dell'importo scaduto con un minimo di €10.

Spese per interventi legali: pari ai costi effettivamente sostenuti da *CP_1*

Queste spese non sono interessi moratori, ma rimborsi per spese sostenute dal creditore. Gli interessi di mora, invece, sono dovuti per il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria.

In conclusione, il contratto prevede l'applicazione degli interessi moratori nella misura dell'1% mensile sulla sola quota capitale del debito residuo in caso di decadenza dal beneficio del termine.

Usurarietà del TEG e Costo Occulto

La difesa attorea ha ricalcolato un rateo di €427,10 utilizzando il regime dell'interesse semplice, mentre il rateo contrattuale è di €483,82, calcolato con la formula contrattuale. Questo differenziale è stato inserito tra i costi rilevanti ai fini del TEG, ma non riflette il costo reale del prestito.

La formula di calcolo del TEG prevede l'attualizzazione di tutti i flussi rilevanti in entrata e in uscita.

CP_1 ha erogato €28.300,00 (capitale + commissione istruttoria) e riceve rate mensili di €483,82. Non esiste un flusso in entrata di ulteriori €4.333,56, mai pagati dalla controparte.

Il contratto prevede l'applicazione degli interessi di mora all'1% mensile sulla quota capitale del debito residuo. I costi da inadempimento servono solo a recuperare le spese effettivamente sostenute e non

sono interessi moratori. La metodologia di calcolo del rateo garantisce l'univocità delle condizioni contrattuali, senza costi occulti.

Le affermazioni di parte attrice sono pertanto tutte infondate ed insuscettibili di accoglimento

Alla soccombenza di *Parte 1* consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore della convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 ma con adozione dei parametri minimi tenuto conto della complessità della materia trattata e della giurisprudenza non sempre conforme che, in passato ha prestato fianco a diverse interpretazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- ✓ Respinge le domande proposte dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- ✓ Condanna *Parte 1* al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore della convenuta nella misura di €. XXXXXXXXXX, oltre spese generali, IVA e CPA

Così è deciso.

Roma, 19 agosto 2024

Il Giudice Onorario
(*Caterina Silvana Cerenzia*)